

Prot. 1395/2019



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

P.zza Vittorio Emanuele III, 1-CAP 00069
Tel. 069991201/2/3 -0699910202
Partita IVA 02132401007

c.c.p. 50899004
Fax 069999848
Codice Fiscale 80189850581

ORDINANZA N. 1 del 30/1/2019

LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- nel territorio comunale sono stati rilevati focolai di Processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*;
- l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;
- la presenza delle forme larvali (bruchi) di tale lepidottero può essere causa di gravi reazioni allergiche e infiammatorie negli animali e nell'uomo (irritazioni cutanee ed oculari, eritemi alle mucose e alle prime vie respiratorie) sia tramite il contatto fisico sia tramite i peli urticanti (presenti sul corpo delle larve e nei nidi infestanti le piante), che possono essere trasportati dalle correnti di aria;
- la normativa suddetta indica nel Servizio Fitopatologico Regionale e nel Corpo Forestale dello Stato gli organi competenti ai controlli per individuare le zone a rischio.

CONSIDERATO indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

RITENUTO necessario rafforzare i disposti della normativa ministeriale con apposito provvedimento atto a contenere la proliferazione della processionaria del pino, prioritariamente nei luoghi vicino a strutture particolari quali scuole, giardini pubblici, ecc dove sussiste il rischio igienico- sanitario, oltre che fitosanitario

VISTO il D.M. 30 ottobre 2007;

VISTO l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'art. 117 del D.Lgs n. 112 del 31.03.1998;

ORDINA

Ai proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio

- **di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nel terreno**, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino. Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie del pino, quali pini silvestre, pino nero, pino marittimo e tutte le specie arboree, quali quercia, olmo, tiglio, castagno e robinia;
- **di intervenire immediatamente**, qualora si riscontrasse la presenza dei nidi della Processionaria, con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi rivolgendosi a ditte specializzate. Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica;
- **di segnalare con opportuna cartellonistica la presenza delle larve nella zona sottostante le chiome infestate.**

AVVISA

- 1) le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;
- 2) in ipotesi di inottemperanza, il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate, sugli obbligati;
- 3) è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria presso i centri di raccolta comunale di rifiuti con i sistemi adottati dall'Amministrazione Comunale ed in particolare il conferimento nei contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;
- 3) fatta salva l'applicazione degli artt. 500 e 650 c.p., ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative da euro 250,00 a euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 54 del dlgs 19 agosto 2005 n. 241, o il pagamento in misura ridotta, come disposto dall'art 16 / 1 della L. 689/81.
- 4) per ogni informazione contattare l'Ufficio Ambiente del Comune di Trevignano Romano ai numeri - 06.999120242 – 06.999120233;

DEMANDA

a tutte le Forze di Polizia di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere all'applicazione delle eventuali sanzioni

DISPONE

l'invio della presente ordinanza, per le verifiche di propria competenza;

- All' ASL ROMA 4 di Bracciano Igiene Pubblica;
- Alla Polizia Locale;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale;
- Al Corpo Forestale dello Stato;

INFORMA

avverso al presente atto in applicazione del D.lgs 9 luglio 2010 n. 104, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro sessanta (60) giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione Lazio;

Oppure

Entro centoventi (120) giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo ON-Line e sul sito internet istituzionale.

Il SINDACO
(D.ssa Claudia Maducchi)

